

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1729 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 206/2009 per quanto riguarda le informazioni che devono essere fornite nei manifesti rivolti ai viaggiatori e al pubblico in generale in merito a determinate scorte personali di prodotti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce norme relative all'introduzione nell'Unione di scorte personali di prodotti di origine animale a carattere non commerciale che formano parte del bagaglio dei viaggiatori o costituiscono l'oggetto di piccole spedizioni a privati o sono ordinate a distanza e consegnate al consumatore.
- (2) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 206/2009 stabilisce che gli Stati membri sono tenuti a garantire che in tutti i punti di entrata nell'Unione si richiami l'attenzione dei viaggiatori provenienti da paesi terzi sulle condizioni veterinarie applicabili alle scorte personali introdotte nell'Unione. Le informazioni da fornire ai viaggiatori devono comprendere almeno le informazioni contenute in uno dei manifesti di cui all'allegato III di tale regolamento.
- (3) È opportuno che i manifesti abbiano un nuovo aspetto affinché le informazioni che contengono siano maggiormente visibili per i viaggiatori e il pubblico in generale.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (CE) n. 206/2009.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I due manifesti contenuti nell'allegato del presente regolamento sono aggiunti all'allegato III del regolamento (CE) n. 206/2009.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione, del 5 marzo 2009, relativo all'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale e che modifica il regolamento (CE) n. 136/2004 (GUL 77 del 24.3.2009, pag. 1).

